



Sent. n. 276/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Paolo Novelli	Presidente - relatore
Rossella Cassaneti	Giudice
Michele Minichini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74573 R.G.**, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di **Fausta MANELLI** (MNLFST69A48H931U), nata il 08/01/1969 a San Giuseppe Vesuviano (NA).

VISTI l'atto di citazione, gli altri atti e i documenti di causa;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del 29 maggio 2025, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, alla presenza del rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del VPG dott.ssa Licia Centro. Non costituita e non comparsa la convenuta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato in data 18 dicembre 2025, e notificato con l'ausilio della GdF a mani della destinataria in data 2 gennaio 2025, reperita in Avella (AV), alla via Lungo Clanio n. 18

(luogo del domicilio eletto per il procedimento penale n. 555-23 r.n.r./2452-23 r.g.i.p. pendente presso il Tribunale di Avellino), la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio Fausta Manelli per sentirla condannare al pagamento in favore dell'INPS della complessiva somma di euro 6.000, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, a titolo di un danno erariale diretto (euro 3.850,00) e danno erariale da disservizio (euro 2.150,00).

1.1. Venivano pertanto acquisiti gli atti del procedimento penale, con particolare riferimento all'Informativa di P.G. della Guardia di Finanza – Gruppo Udine (Prot. 0000141 - Ingresso - 04/01/2024).

Veniva poi acquisita una Relazione con allegata documentazione da parte dell'INPS territorialmente competente.

Dal complesso dei citati atti (penali ed amministrativi) emergevano le seguenti circostanze:

- a) in data 12.02.2022 Fausta MANELLI otteneva P.IVA (03118420649) per un'attività di rivendita di libri, che poi effettivamente cominciava, come risulta da Visura Camerale (cfr. Prot. 0000141 - Ingresso - 04/01/2024);
- b) il 10.03.2022 Fausta MANELLI apriva un conto corrente presso Poste Italiane s.p.a. (sportello 06001 via De Sanctis di Avellino) recante n. 001059961399 (IBAN IT94S0760115100001059961399);
- c) tra il 29.03.2022 ed il 29.05.2022, nell'esercizio della citata attività d'impresa, Fausta MANELLI emetteva fatture di vendita nei confronti

del Ministero della Cultura per complessivi euro 178.978,36 attraverso la validazione di 403 buoni cultura (Bonus App18) ottenendo tra il 25.04.2022 ed il 03.05.2022 erogazioni per complessivi euro 98.257,37 (accreditati preso il c.c. Poste Italiane s.p.a. 001059961399). Per tali attività, per altro, riferiva il requirente, Fausta MANELLI risultava indagata in altro ed ulteriore procedimento penale dalla Procura di Avellino, posto che i bonus utilizzati sarebbero stati fraudolentemente sottratti agli aventi diritto attraverso raggiri e/o comunque illecitamente ottenuti (p.p. 2867/22 Mod. 21);

d) in data 13.06.2022 Fausta MANELLI presentava (ulteriore) richiesta di Reddito di Cittadinanza (RDC) utilizzando la DSU sottoscritta in data 10.01.2022 nella quale dichiarava di essere non occupata ed ometteva di comunicare:

1) di non essere più residente presso l'indirizzo dichiarato in via Purgatorio 50, Avella (AV), posto che, in realtà, era stata cancellata per "irreperibilità" accertata il 22.05.2019 dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Avella;

2) di aver intrapreso l'attività imprenditoriale di "commercio al dettaglio di libri nuovi" (con P.IVA 03118420649 e luogo di esercizio in Avella alla via Carmigliano, n. 13);

3) di essere titolare del c.c. n. 001059961399 (IBAN IT94S0760115100001059961399) aperto in data 10.03.2022 presso Poste Italiane spa (sportello 06001 via De Sanctis di Avellino);

4) di aver realizzato ricavi documentati da fatture emesse (periodo

29.03.2022/29.05.2022) per l'importo complessivo di euro 178.978,36, di cui euro 98.257,37 effettivamente incassati attraverso bonifici disposti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali sul predetto conto corrente postale a lei intestato;

e) pertanto, attraverso tutte le citate condotte illecite, Fausta MANELLI avrebbe ottenuto indebitamente l'erogazione da parte dell'INPS del reddito di cittadinanza da luglio 2022 a gennaio 2023 per un importo complessivo pari a complessivi euro 3.850,00;

f) a seguito delle citate indagini, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino chiedeva il rinvio a giudizio di Fausta MANELLI cui seguiva il decreto che dispone il giudizio emesso dal GIP del Tribunale di Avellino il 15.09.2023 (con prima udienza dibattimentale fissata per il 15.02.2024).

1.2. La Procura riteneva sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

Quanto alla giurisdizione contabile, rimarcava la sussistenza del rapporto di servizio che, all'epoca dei fatti, legava la Manelli alla P.A., in virtù della percezione del reddito di cittadinanza.

In tal senso, richiamava la recente sentenza della Seconda Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti, n. 468/2022 il rinvio da questa fatto a due recenti sentenze della Corte Costituzionale (n. 126/2021 e la n. 19/2022) che « [...] valorizzano fortemente la finalità di politica attiva del lavoro» della misura in oggetto, ha ritenuto sussistente «[...] il rapporto di servizio in presenza di un progetto

finalizzato alla cura della finalità pubblica di inserimento progressivo nel mondo lavorativo del beneficiario della erogazione economica».

Sussisterebbe altresì la condotta antiggiuridica sopra descritta connotata da dolo, per avere la convenuta volontariamente causato un pregiudizio all'erario, indebitamente percependo diverse mensilità del reddito attraverso la volontaria e consapevole violazione della disciplina in materia, in particolare omettendo di comunicare la sua reale condizione patrimoniale e reddituale.

Ne sarebbero derivate due poste di danno: un danno erariale diretto complessivo (pari ad euro 3.850,00) nonché un danno da disservizio, quale pregiudizio economico subito dalla Pubblica Amministrazione, per l'impegno resosi necessario per scoprire il danno erariale diretto con conseguente impiego di risorse aggiuntive a carico dell'organizzazione pubblica. Tale danno sarebbe da calcolare in via equitativa e sarebbe pari ad euro 2.150,00.

2. La convenuta non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza.

3. All'udienza del 29 maggio 2025, data per letta la relazione, il rappresentante del P.M., nel riportarsi a quanto rappresentato nell'atto di citazione, insisteva per l'accoglimento della domanda.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della convenuta, che non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione della citazione, come risulta dalla relata prodotta

dalla G.d.F., Tenenza di Baiano, prot. 936/2025 del 2 gennaio 2025.

2. La controversia in esame ha ad oggetto un'ipotesi di danno erariale derivante dalla percezione del c.d. Reddito di Cittadinanza (RdC) asseritamente concesso sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Ritiene al riguardo il Collegio che la vicenda debba essere pregiudizialmente esaminata sotto il profilo della corretta perimetrazione dei confini di cognizione intercorrenti tra il Giudice ordinario e il Giudice contabile *in subiecta materia*.

2.1. Tale questione viene sollevata d'ufficio non sussistendo l'obbligo di provocare sul punto il preventivo contraddittorio delle parti, atteso che l'art. 101 c.p.c., richiamato dall'art. 7 del c.g.c., che prevede la nullità della sentenza nel caso di omessa indicazione alle parti del tema rilevato in via officiosa dal Giudice, disciplina una regola preordinata a impedire una decisione c.d. a sorpresa (o della "terza via") e trova applicazione esclusivamente in relazioni alle questioni di fatto o miste di fatto e di diritto, con esclusione di quelle di puro diritto e, segnatamente, di natura meramente processuale, per definizione ed implicitamente ricomprese (come quelle attinenti alla sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione) nel *thema decidendum* (*ex multis*, Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 20935/2009 ; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3432/2016; Cass., Sez. II, sent. n. 12 n. 22778/2019). La piena osservanza dell'art. 101 c.p.c. è a *fortiori* assicurata laddove la questione, rilevata d'ufficio, sia una questione di mero diritto ricavabile, in via diretta o mediata, dagli elementi, fattuali e giuridici,

emersi in sede processuale (Cassazione Civile, sent. n. 41670/2021).

Applicando le ridette coordinate ermeneutiche alla fattispecie scrutinata, è possibile dedurre - anche per motivi di economia processuale - la non necessità di alcuna previa segnalazione alle parti della rilevata questione di giurisdizione onde consentire loro di aprire la discussione su di essa. Infatti, la Procura agente, nei propri atti e mediante le argomentazioni dispiegate oralmente in udienza, dimostrando di avere ben chiari i termini della problematica che si intende qui affrontare, ha già preso posizione sul tema esplicitamente ritenendo sussistente la giurisdizione di questa Corte attraverso la serie di argomenti richiamati nella parte in fatto; parte convenuta, a sua volta, optando per la contumacia, ha rinunciato alla facoltà di contraddire anche in punto di giurisdizione.

2.2. Occorre quindi procedere, ai fini della verifica della giurisdizione di questa Corte, allo scrutinio circa la sussistenza di un rapporto di servizio tra l'Amministrazione danneggiata e l'autore dell'illecito quale presupposto dell'azione di responsabilità ritenuta ascrivibile alla giurisdizione contabile.

A tale riguardo, è opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza prevalente che, con un'operazione ermeneutica pretoria in tema di contributi pubblici di scopo, ha ravvisato l'elemento del rapporto di servizio nelle ipotesi di attività gestoria vincolata di pubblico denaro ove il responsabile risulti assoggettato all'osservanza di un programma amministrativo, vale a dire qualora il

medesimo, in qualità di “extraneus”, venga inserito funzionalmente nell’iter procedimentale pubblicistico con il compito di porre in essere, in luogo della stessa Amministrazione, un’attività tesa al perseguimento di una specifica finalità di interesse generale (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sent. nn. 3899/2004, 22513/2006, 14825/2008, 26806/2009, 5019/2010, 3165/2011, 473/2015).

Ne consegue che, ai fini della sussistenza del rapporto di servizio, devono contestualmente ricorrere tre requisiti:

a) la provenienza pubblica delle risorse erogate; b) un vincolo funzionale di destinazione delle stesse ad un puntuale scopo pubblicistico con annessa attività gestoria; c) un obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente in relazione alle somme ricevute.

Soltanto in contestuale presenza di tutti i sopraindicati requisiti sarà configurabile un contributo di scopo tale da instaurare un rapporto di servizio in senso funzionale tra l’Ente erogante ed il percettore, così radicando in favore del Giudice contabile la cognizione sulle controversie afferenti all’irregolare fruizione della corrisposta provvidenza economica (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sent. n. 21297/2017).

Così delineato il perimetro dei contributi di scopo, deriva che da essi devono essere tenuti distinti i meri sussidi, cioè le erogazioni di pubblico denaro con finalità solidaristico-assistenziale che, a differenza dei primi, non implicano alcuna attività amministrativa di

gestione di denaro pubblico, limitandosi a prescrivere requisiti e obblighi che, se carenti e/o disattesi, comportano la decadenza dal beneficio, con legittimazione dell'Amministrazione erogante ad agire per il loro recupero innanzi al Giudice ordinario ai sensi dell'art. 2033 c.c. (Sez. Giur. Campania, sent. n. 367/2021).

2.3. In relazione alla fattispecie in esame, il Collegio intende richiamarsi, condividendola, alla giurisprudenza maggioritaria di questa Sezione, compendiata nelle sentenze nn. 335, 336, 337, 367, 382, 504, 505, 677, 678, 789, 950 del 2021, non appellate e passate in giudicato, oltre che nelle recenti decisioni nn. 198/2025, 14/2024, 46/2024, 86/2024 479/2024, 489/2024, le quali, in tema di reddito di cittadinanza, hanno declinato la giurisdizione della Corte dei conti in favore di quella del Giudice ordinario nelle ipotesi di sua indebita percezione.

Inquadrando il reddito di cittadinanza nella categoria dei meri sussidi, le richiamate pronunce ne hanno evidenziato la natura sociale di misura di solidarietà volta ad assicurare a persone indigenti una minima fonte di sostentamento economico, senza imporre alcuna attività gestoria o assunzione di compiti e attività amministrative direttamente riconducibili alla *voluntas* del percipiente.

2.4. Seguendo tale opzione ermeneutica, il Collegio ritiene quindi di discostarsi dalla successiva pronuncia n. 468/2022 della II Sezione d'Appello, e anche da altre più recenti della medesima Sezione (ad esempio: sentenze n. 83/2025 e n. 135/2025) che hanno invece

affermato la giurisdizione del Giudice contabile *in subiecta materia*, rimarcando la specifica finalità di inclusione occupazionale del reddito di cittadinanza sottesa alla sua natura di contributo di scopo.

2.4.1. Quanto alle richiamate decisioni della Corte costituzionale, giova evidenziare che il Giudice delle leggi in più decisioni è stato chiamato a verificare la tenuta costituzionale di vari requisiti e limiti previsti per l'accesso al beneficio costituito dal RdC.

In proposito, nella sostanza, la Corte costituzionale ha in gran parte rigettato le questioni sollevate evidenziando che la misura *de qua* possedeva caratteri peculiari, in quanto la componente di integrazione al reddito del nucleo familiare era stata condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale.

Nelle decisioni che hanno trattato la materia (sentenze n. 31 e n. 1 del 2025, n. 54 del 2024, n. 34 e n. 19 del 2022, n. 137, n. 126 e n. 7 del 2021; ordinanza n. 29 del 2024), sin dalla sentenza n. 126 del 2021, la Corte costituzionale ha affermato che «[...] la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica. Ciò differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità». Il RdC, dunque, «non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta

precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo»

Tali affermazioni sono state poi sostanzialmente riprese e confermate nella giurisprudenza successiva, sino alla recente sentenza n. 1 del 2025 secondo la quale «Tale prestazione persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale e differisce dalle misure assistenziali dirette a soddisfare un bisogno primario della persona (sentenze n. 54 del 2024 e n. 19 del 2022)», considerazioni parimenti ampiamente riprese dalla successiva sentenza n. 31 del 2025.

2.4.2. Orbene, ritiene il Collegio che la configurazione della misura come peculiare e connotata da «ulteriori finalità, come il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale» (ord. n. 29 del 2024) – finalità, tra l'altro, espressamente enunciate all'art. 1 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, istitutivo della misura – non contraddica affatto ma, anzi, concorra a confermare le conclusioni che questa Corte territoriale ha tratto in punto di (assenza di) giurisdizione contabile.

Quello che rileva a tali fini è il riscontro che la componente assistenziale del RdC – riconosciuta comunque compresente - si inverte e si compendia innanzi tutto nella erogazione di un beneficio economico che ha indubbia natura assistenziale.

Tanto è peraltro direttamente riscontrabile dalla legge istitutiva laddove, all'art. 3 del d.l. n.4 del 2019, come convertito, il “beneficio economico” è descritto come “integrazione al reddito” familiare.

Il comma 4, poi, precisa che «Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile».

In proposito, l'art. 34, terzo comma, del d.P.R. n. 601 del 1973, prevede che «i sussidi corrisposti dallo stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti».

Le “condizionalità” cui è sottoposta la percezione del RdC, ritenute indenni da censura dalla Corte costituzionale in più occasioni, proprio perché, appunto, la misura persegue “ulteriori” finalità, non fanno pertanto venire meno la fondamentale ‘componente assistenziale’ e cioè che il beneficio economico è innanzi tutto erogato alla stregua di un ‘sussidio a titolo assistenziale’, e come elemento di integrazione ad un reddito familiare ritenuto insufficiente, tanto più che la intera misura è espressamente qualificata dal Legislatore come “livello essenziale delle prestazioni” (art. 1, ultimo cpv)

Gli obblighi posti in capo ai percettori (e solamente a quelli ‘occupabili’, come si vedrà *infra*), quali la sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, così come gli altri conseguenti, e la cui inosservanza possono, al limite, produrre la riduzione o la cessazione del beneficio, costituiscono certamente

elementi significativi del perseguimento delle ulteriori finalità di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, ma essi non sono minimamente il prodotto di un impiego (vincolato), da parte dei percettori, delle somme erogate a titolo di sussidio ed integrazione al reddito familiare.

Le somme erogate ai percettori del RdC sono infatti liberamente utilizzabili e spendibili per il soddisfacimento delle basilari esigenze di vita (salva, unicamente, la previsione, contenuta nell'art. 5, comma 6, sesto periodo, del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, che «[a]l fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), [ha] in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità»), quindi senza alcuna previsione che imponga loro di spenderle per il perseguimento degli 'obiettivi di politica del lavoro', e tanto meno per la concreta attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione dei patti, proprio perché tali provvidenze svolgono una preminente funzione assistenziale.

Non v'è poi chi non veda che, in effetti, il perseguimento e la realizzazione di tali obiettivi erano primariamente e fondamentalmente posti in capo allo Stato ed agli enti pubblici territoriali (centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, enti di formazione, Regioni e Comuni di residenza) e che richiedevano innanzi tutto: la realizzazione del Sistema informativo del RdC, con due apposite piattaforme digitali dedicate (art. 6, comma 1); la

interoperabilità con i servizi informativi regionali, da attivare a cura delle Regioni (art. 6, comma 2 *bis*); la messa a disposizione dei dati da parte dell'INPS e la fruibilità delle informazioni delle piattaforme digitali «ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale» per garantire un articolato flusso di dati (art. 6, commi 3 e 4) e le ulteriori attività previste dall'art. 6, commi 4 e 5, il cui effetto principale si sarebbe dovuto appunto compendiare nella individuazione delle opportunità di lavoro da rendere disponibili e da offrire ai percettori del RdC.

Mentre, al sottoscrittore dei patti erano posti obblighi di 'riflesso' e in risposta alle proposte pervenute dai soggetti pubblici titolari delle iniziative, quali l'obbligo di registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, e nei portali regionali, se presenti; di "svolgere ricerca attiva del lavoro"- essenzialmente consultando il portale, frequentando, con cadenza mensile, gli uffici per l'impiego, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro -; di accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro; di accettare almeno una di due offerte di lavoro "congrue"; di offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti di utilità sociale da svolgere presso il medesimo comune di residenza, ecc.

Davvero troppo poco per potersi parlare del beneficiario come di soggetto inserito funzionalmente nella Pubblica Amministrazione.

È di tutta evidenza, in sostanza, che gli "obiettivi di inserimento nel

mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale” non erano radicalmente conseguibili laddove fosse mancata o fosse risultata gravemente insufficiente, per il fatto dei soggetti pubblici preposti, tutta quella attività di organizzazione, coordinamento, circolazione dei dati, o fossero mancate le offerte di iniziative formative, la ricerca efficace di opportunità di lavoro e di inserimento sociale e che erano infatti assegnati come primari compiti agli enti pubblici sopra menzionati.

Non rileva pertanto il richiamo alle affermazioni della Corte costituzionale laddove questa ha sottolineato la peculiarità della misura *de qua* in ragione delle ulteriori finalità, tenuto conto che in quegli arresti, lungi dall’esprimersi in punto di giurisdizione contabile, il Giudice delle leggi ha vagliato la tenuta costituzionale degli ulteriori requisiti e delle condizionalità della disciplina a fini diversi e specifici (ad esempio, i requisiti di onorabilità necessari sia per accedere che per mantenere il RdC, ovvero la mancata soggezione a una misura cautelare personale e l’assenza di condanna per taluni specifici reati intervenuta nei dieci anni antecedenti: sentenze n. 169 del 2023, n. 126 del 2021 e n. 122 del 2020; il già citato divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità: sentenza n. 54 del 2024; il requisito della residenza in Italia «per almeno dieci anni», anziché «per almeno cinque anni»: sentenza n. 31 del 2025).

2.4.3. Dal punto di vista del percettore del RdC, invece, al fine di

attrarlo alla giurisdizione contabile, occorre la configurazione di un rapporto di servizio che, nel caso di specie, dovrebbe derivare dall'obbligo di destinazione delle somme di provenienza pubblica alle ulteriori finalità perseguite dalla norma e la previsione di una gestione delle stesse in senso conforme agli obiettivi della disciplina, con conseguenti obblighi di rendicontazione o comunque con la previsione normativa di strumenti idonei a verificarne *ex post* l'impiego effettivo e conforme alle finalità sottese all'erogazione del beneficio.

Ma tutto questo manca completamente nel caso del RdC, la cui erogazione, intanto, mantiene la sua funzione di sussidio per le esigenze basilari di vita, senza che al percettore sia chiesto di utilizzare tutte le somme (o nemmeno una minima parte di queste) per il perseguimento delle ulteriori finalità di inserimento nel mondo del lavoro, i cui obblighi sono altrimenti assolvibili.

Non può poi essere condivisibile l'affermazione che si legge in alcune recenti decisioni della Seconda II centrale di appello (tra le più recenti: sentenze n. 83/2025 e n. 135/2025), laddove si richiama un presunto orientamento della S.C. di cassazione che avrebbe affermato la irrilevanza del requisito dell'obbligo di rendicontazione delle somme di provenienza pubblica.

E tanto, innanzi tutto, perché proprio le sentenze della S.C. specificamente richiamate, hanno, al contrario, ritenuto rilevante ed essenziale la presenza di un obbligo di rendicontare le somme

percepita (Cass. SS.UU., 17 febbraio 2022 n. 5228: punto 3.2. delle *Ragioni della decisione*; Cass. SS.UU., 11 aprile 2023, n. 9659: punto 7.1. delle *Ragioni della decisione*) e, comunque, perché nel caso del RdC il difetto dell'obbligo di rendicontazione deriva proprio dal libero impiego delle somme in quanto destinate alle primarie esigenze di vita del nucleo familiare e non per il perseguimento delle ulteriori finalità pubbliche che la misura si intesta.

Quindi, dal punto di vista del radicamento della giurisdizione contabile, stante l'assenza di un obbligo di gestione ed impiego delle somme percepite come mezzo necessario al perseguimento delle altre finalità ed il difetto di ogni destinazione vincolata delle stesse come di un obbligo di rendicontazione, il RdC può rimanere assimilato agli altri sussidi economici di contrasto alla povertà o al bisogno e che non configurano in capo ai percettori (anche laddove questi li avessero indebitamente conseguiti) un rapporto di servizio tale da attrarli alla giurisdizione della Corte dei conti.

2.4.4. L'esattezza di queste conclusioni – che, in sostanza, escludono che le 'condizionalità' della misura siano tali da configurare un rapporto di servizio in capo al percettore - trovano la loro verifica nel riscontro che il beneficio economico è rivolto a categorie più ampie rispetto ai soli soggetti 'occupabili'.

Infatti il RdC era destinato parimenti a varie categorie di c.d. 'inoccupabili' (sia assoluti che relativi) quali quelli che abbiano raggiunto limiti di età (65 anni, in tal caso la misura assume il nome di

“Pensione di cittadinanza”, “quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane”: art. 2, comma 2, primo cpv.), nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 4 comma 2); inoltre potevano essere esentati anche i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero i componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonché i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (art. 4 comma 3).

Tutte queste categorie di beneficiari erano *ex lege*, o potevano esserlo a domanda, esentati da tutti gli obblighi connessi alla sottoscrizione del ‘Patto per il lavoro’ o del ‘Patto per l’inclusione sociale’.

Se dunque si ritiene che siano proprio le ulteriori ‘condizionalità’ e gli obblighi da assumere con i suddetti ‘patti’ gli elementi fondamentali per connotare il ruolo attivo ed il concorso dei beneficiari al perseguimento delle finalità pubbliche perseguite dalla disciplina del RdC, e quindi da ritenerli di conseguenza funzionalmente inseriti nella P.A., si dovrebbe forzatamente affermare che la giurisdizione contabile possa essere – o non essere – predicata a seconda che il beneficio sia stato erogato ad un ‘occupabile’ o, al contrario, ad un soggetto rientrante in una di quelle categorie esentate dalla sottoscrizione dei patti, e quindi libere da ogni obbligo; e tanto seppur

queste categorie, come gli altri soggetti tenuti invece alla sottoscrizione dei patti, avrebbero potuto percepire il beneficio per effetto di dichiarazioni non veritiere od omesse, ed abbiano egualmente e liberamente utilizzato il beneficio economico per sopperire ad analoghe e fondamentali esigenze di vita.

Piuttosto, pare quindi più corretto ritenere che per gli "occupabili" le condizionalità che la disciplina riserva loro siano giustificate dalle ulteriori finalità alle quali si ritiene che gli "occupabili" possano validamente concorrere, ma che tanto non possa far mutare, *ex latere accipientis*, la natura assistenziale del beneficio, che resta inevitabilmente un sussidio a rimedio della povertà e dell'insufficienza del reddito familiare.

E difatti, i fruitori del reddito hanno liberamente goduto di tale provvidenza, in assenza di obblighi o dimostrati tentativi tesi ad un'assunzione lavorativa e tale percezione rientra a pieno titolo nei sussidi per gli indigenti senza che questi assumano alcun legame funzionale con la Pubblica Amministrazione idoneo a radicare la giurisdizione di questo plesso giudiziario la cui "vis expansiva" non può certo giungere - in assenza di adeguata "interpositio legislatoris" - a ricomprendere ogni forma di sindacato sull'utilizzo del denaro pubblico, pena la violazione dell'art. 102 della Costituzione.

2.5. In definitiva, le considerazioni sopra esposte inducono il Collegio a ritenere che *"il reddito di cittadinanza non conferisca al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, risultando costui un mero*

destinatario di risorse di provenienza pubblica prive di vincolo di destinazione erogate nell'ambito di quelle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell'art. 38 della Costituzione. Ciò in quanto la evidente finalità solidaristico-assistenziale, nel conformare in via esclusiva struttura ed effetti della ridetta misura, ne esclude, in radice, l'inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo per carenza di qualsiasi rapporto di servizio fra il percettore e l'Ente erogante, investendo, per l'effetto, il Giudice ordinario della "potestas iudicandi" sulle controversie di suo indebito utilizzo, come nel caso di specie" (ex plurimis: Sez. giur. Campania, sentenze n. 198/2025, n. 479/2024 e n. 489/2024).

2.6. Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che, tanto sul danno diretto da indebita percezione del reddito di cittadinanza, quanto sul danno da disservizio, ontologicamente collegato al primo, , in via preliminare e assorbente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario innanzi al quale la causa andrà riassunta nei modi e termini sanciti dall'art. 17 c.g.c.

3. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di pronuncia in rito.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025.

IL PRESIDENTE - estensore

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 19/08/2025

Per IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

Dott. Francesco Fiordoro

(firma digitale)